

**La legge sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro**  
**Applicabilità nelle Pro Loco e nei comitati UNPLI**  
(D.Lgs. 9 / 4 / 2008 n° 81 coordinato con il D.Lgs. 3 / 8 / 2009 n°106)

Nelle more di autentica interpretazione che la giurisprudenza potrà fornire sull'applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro nelle Pro Loco, la commissione sicurezza sul lavoro dell'UNPLI Piemonte ha ritenuto necessario approfondire il tema analizzando le modifiche apportate al Testo unico, dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009.

Il campo di applicazione del Decreto legislativo fa riferimento nell'art. 3 comma 3 bis all'applicazione relativa: *“alle Cooperative sociali, alle organizzazioni del volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa, del Corpo di Soccorso Alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco”* Il comma 12 bis dell'art. 3 evidenzia che: *“Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21.”*

Nessun specifico comma è riferito alla norma che governa le Pro Loco, ovvero alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”* che recita: *“Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”*.

In attuazione di tale norma nazionale la Regione Piemonte ha istituito il 7 febbraio 2006 la Legge Regionale n. 7 *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale*. In questa legge l'articolo dedicato alla *“Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale”* dispone che: *“L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato)”*. lo stesso disposto vale per la Legge Regionale 38/94 istitutiva dei Registri delle Organizzazioni di Volontariato *“ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266”* Al comma 5 dello stesso articolo 3 si trova il disposto che: *“L'iscrizione al registro del volontariato e' incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)”*.

Dal raffronto di tali disposti si evince che: **le Pro Loco sono Associazioni di Promozione Sociale composte da volontari, quindi riteniamo che le Pro Loco non possono essere confuse e/o commiste con le Organizzazioni di Volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.**

Definito questo importante assunto vediamo come le nostre Pro Loco si confrontano, per tipologia organizzativa, con il campo di applicazione del testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro.

**1) Pro Loco e circoli che si avvalgono del lavoro volontario dei soli associati.**

Pertanto il presidente della Pro Loco non è da considerarsi Datore di Lavoro, i volontari associati alle pro loco anche quando svolgono lavori, nei casi di iniziative indicate statutariamente, non sono da considerarsi lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e le sue modifiche e integrazioni.

In ogni caso il presidente della Pro Loco, assume nei confronti volontari associati, durante i lavori che questi svolgono, *“una posizione di garanzia”*. Dovrà quindi analizzare i rischi che i volontari affrontano durante i lavori; verificare che macchine e attrezzature siano conformi alle norme; fornire i dispositivi di protezione individuale adeguati al lavoro da svolgere; informare, formare e addestrare sui rischi e sulla loro prevenzione; disporre una vigilanza perché il lavoro si svolga prevenendo ogni eventuale rischio di infortunio. Sono queste disposti e buone pratiche, applicabili a tutte le tipologie di associazioni di volontari, che la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, ha richiamato molto prima dell'avvento del recente Testo Unico della Salute e della Sicurezza sul lavoro. Le Pro Loco sono quindi unicamente sgravate dalle incombenze formali attribuite ai datori di lavoro ed ai lavoratori di attività pubbliche o private. Ad esempio il presidente non sarà tenuto: ad effettuare per iscritto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche in forma di autocertificazione da tenere a disposizione degli organi di vigilanza, a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a nominare il medico competente, ad avere nella Pro Loco un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza interno o territoriale.

Se la giurisprudenza dovesse accomunare le nostre associazione a quelle della legge 266 del 1991 i nostri volontari sarebbero paragonati ai volontari del servizio civile

## **2) Pro Loco che si avvalgono del lavoro di volontari del servizio civile.**

Fermo restando quanto descritto al punto precedente. Nel caso di presenza di volontari del servizio civile il comma 12 bis dell'art. 3 recita: *“Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'amministrazione del servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”*

Il volontario del servizio civile è quindi da considerarsi lavoratore autonomo, per questi l'articolo 21 prevede che debbano usare, conformemente alle regole della sicurezza sul lavoro, tutte le macchine e le attrezzature su cui dovranno operare, secondo le stesse regole usare i dispositivi di protezione individuale (DPI) che si rendessero necessari durante i lavori svolti per le rispettive Pro Loco. I volontari del servizio civile presso le Pro Loco avranno facoltà di sottoporsi a sorveglianza sanitaria relativamente alla tipologia dei lavori che svolgono (ad esempio al computer se superano davanti a questa apparecchiatura più di 20 ore settimanali). Ed ancora i giovani del servizio civile presso le Pro Loco avranno facoltà di frequentare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **3) Pro Loco e comitati UNPLI che si avvalgono di lavoro dipendente**

Più complesso è il caso delle Pro Loco e loro comitati provinciali e regionali che si avvalgono di uno o più lavoratori dipendenti. In questi casi il D.Lgs 81/08 e le relative modifiche ed integrazioni sono da applicarsi integralmente. Il presidente della Pro Loco diventa Datore di Lavoro (art. 2 comma 1 lettera b), il dipendente o i dipendenti diventano lavoratori (art.2 comma 1 lettera a).

In sintesi estrema il Presidente della Pro Loco (Datore di lavoro) deve obbligatoriamente svolgere, senza possibilità di delega (art.17 comma 1):

- *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR)*. nel caso di Pro Loco con meno di 10 dipendenti (lavoratori) il DVR è sostituibile con un documento di autocertificazione della avvenuta valutazione. In ogni caso a tale documento deve essere allegata la documentazione attestante la sicurezza degli impianti elettrico, idrosanitario, di riscaldamento, di valutazione del rischio rumore, ecc.
- *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP)*

Il Presidente della Pro Loco (Datore di Lavoro) deve inoltre obbligatoriamente attuare tutti i disposti previsti dall'articolo 18 del Decreto Legislativo e le altre norme del D.Lgs 81/08 e integrazioni, disposti che per spazio disponibile qui non riportiamo, ma che possono essere visualizzati nel sito web: [www.unplipiemonte.it](http://www.unplipiemonte.it)

L'UNPLI Piemonte in collaborazione con INAIL Piemonte ha in corso di realizzazione un manuale e corsi formativi per affrontare la salute e la sicurezza sul lavoro nelle attività delle Pro Loco.

La commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro  
dell'UNLI Piemonte